MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

DIREZIONE GENERALE PER LE RISORSE UMANE E L'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA

PROGRESSIONI ECONOMICHE ALL'INTERNO DELLE AREE
BANDO PER L'ATTRIBUZIONE DEI DIFFERENZIALI STIPENDIALI PER IL PERSONALE DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI CON DECORRENZA GIURIDICA ED ECONOMICA A FAR DATA DAL 1° GENNAIO 2023.

FAMIGLIE PROFESSIONALI APPARTENENTI ALL'AREA DEI FUNZIONARI (GIÀ AREA III):

- **FUNZIONARIO DI AMBITO GIURIDICO (GIÀ FUNZIONARIO AREA AMMINISTRATIVA GIURIDICO CONTENZIOSO)**
- **FUNZIONARIO DI AMBITO SOCIO-STATISTICO-ECONOMICO (GIÀ FUNZIONARIO AREA SOCIO-STATISTICO-ECONOMICA)**
- **FUNZIONARIO DI AMBITO INFORMATICO (GIA' FUNZIONARIO AREA INFORMATICA)**

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59*";

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.*";

VISTO il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*";

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati);

VISTO il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante "*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*";

VISTO il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni*";

VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*", in particolare l'art. 32, inerente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni, recante *"Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi*";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*";

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante "*Codice dell'amministrazione digitale*";

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2017, n. 57, recante "*Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*", come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 2021, n. 140 recante "*Regolamento concernente modifiche al regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*";

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 25 gennaio 2022 recante "*Individuazione delle unità organizzative di livello dirigenziale non generale nell'ambito del Segretariato generale e delle Direzioni generali*";

VISTO, per quanto applicabile, il sistema ordinamentale del personale delle aree funzionali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di cui al contratto collettivo integrativo sottoscritto in data 4 agosto 2009;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del personale del Comparto Funzioni Centrali triennio 2019-2021 sottoscritto in data 9 maggio 2022, che ha modificato sostanzialmente la precedente disciplina in ordine alle progressioni economiche all'interno delle aree;

VISTO, in particolare, l'articolo 13 del citato CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 che ha ridefinito il sistema di classificazione del personale appartenente alle aree funzionali;

VISTO, inoltre, l'articolo 18, comma 2, del citato CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2019/2021 secondo cui, entro il termine dilatorio di cinque mesi decorrenti dal giorno 1 del mese successivo all'entrata in vigore del contratto (1° novembre 2022), l'amministrazione, in sede di contrattazione integrativa, definisce le famiglie professionali del nuovo ordinamento professionale all'interno del quale confluiscono, nel rispetto della tabella di trasposizione automatica nel sistema di classificazione, i profili professionali definiti sulla base del precedente sistema ordinamentale;

VISTO il "*Contratto Collettivo Integrativo di individuazione delle famiglie professionali ex articolo 18, comma 2 del CCNL del comparto funzioni centrali 2019/2021, per il personale delle aree del Ministero del lavoro e delle politiche sociali*" del 14 marzo 2023, per effetto del quale il personale di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, inquadrato nelle aree funzionali e nei profili professionali secondo il sistema di classificazione di cui al CCI del 4 agosto 2009, è stato inquadrato, con effetto automatico a decorrere dal 1° novembre 2022, nelle aree e nelle famiglie professionali sulla base della "Tabella delle confluenze dei profili professionali" annessa al citato CCI ed in conformità alla tabella 2 di trasposizione automatica nel sistema di classificazione di cui al richiamato CCNL 9 maggio 2022;

VISTO, altresì, l'articolo 14 del citato CCNL secondo cui - attesa la nuova struttura della retribuzione del personale delle aree di cui all'articolo 52 - le progressioni economiche all'interno delle stesse avvengono mediante attribuzione di "differenziali stipendiali" di pari importo, nella misura individuata, distintamente per ciascuna area del nuovo sistema di classificazione, nella tabella 1 allegata al CCNL medesimo;

VISTA l'"*Ipotesi di accordo relativa alle procedure delle progressioni economiche del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali sottoscritto in data 15 maggio 2023"* con il quale sono stati individuati i criteri di partecipazione ed è stata definita la procedura per la selezione interna del personale finalizzata alle progressioni economiche orizzontali;

VISTO, in particolare, l'articolo 10 della predetta ipotesi con il quale vengono bandite procedure selettive per l'attribuzione di complessivi **n. 305** "**differenziali stipendiali"** nell'ambito delle tre aree di inquadramento del nuovo sistema di classificazione, per ciascuna famiglia professionale, come di seguito specificato: **n. 170 per l'area dei Funzionari** (già area terza), **n. 131 per l'area degli Assistenti** (già area seconda) e **n. 4 per l'area degli Operatori** (già area prima);

VISTO, altresì, l'articolo 12 della predetta ipotesi che prevede che l'onere delle procedure, pari a Euro 549.450,00, graverà sulle risorse fisse del Fondo risorse decentrate anno 2023;

VISTE le note prot.n. 57600 del 15/09/2023 e prot. n.227536 del 15/05/2023 con cui rispettivamente la Presidenza del Consiglio dei Ministri- Dipartimento della Funzione Pubblica e il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato- IGOP, nell'ambito del controllo congiunto di cui all'articolo 40 bis, comma 2 del d.lgs 165/2001, hanno espresso positivo parere, ritenendo che l'ipotesi sopra citata potesse avere ulteriore corso;

VISTO l'*Accordo relativo alle procedure delle progressioni economiche del personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali* sottoscritto in data 28 settembre 2023;

RITENUTO di dare attuazione alle disposizioni sopra richiamate con l'avvio di procedure di sviluppo economico all'interno delle aree per l'attribuzione di un numero complessivo di **n. 170 differenziali stipendiali** previsti per l'**area dei Funzionari** (già area terza), di cui **n. 124** per la famiglia professionale di ***Funzionario di ambito giuridico*** (già *Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso*), **n. 43** per la famiglia professionale di ***Funzionario di ambito socio-statistico-economico*** (già profilo professionale di *Funzionario area socio-statistico-economica*) e **n. 3** per la famiglia professionale di ***Funzionario di ambito informatico*** (già *Funzionario area informatica*)*;*

SENTITE le Organizzazioni Sindacali;

DECRETA

Articolo 1

Attribuzione dei differenziali stipendiali per l'area dei Funzionari (già area terza)

1. In attuazione dell'accordo sottoscritto il 28 settembre 2023 citato nelle premesse, sono indette le procedure selettive per l'attribuzione di complessivi **170** differenziali stipendiali, con decorrenza 1° gennaio 2023, riguardante il personale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali inquadrato nell'area dei **Funzionari**, per le seguenti famiglie professionali:

FAMIGLIA PROFESSIONALE	GIA' PROFILO PROFESSIONALE	NUMERO DIFFERENZIALI STIPENDIALI
Funzionario di ambito giuridico	Funzionario area amministrativa giuridico contenzioso	124
Funzionario di ambito socio-statistico-economico	Funzionario area socio-statistico-economica	43
Funzionario di ambito informatico	Funzionario area informatica	3
TOTALE DIFFERENZIALI STIPENDIALI DA ATTRIBUIRE		170

Articolo 2
Soggetti destinatari e requisiti di ammissione

1. Salvo quanto previsto al successivo punto 2, sono ammessi a partecipare alle procedure di selezione di cui all'articolo 1, i dipendenti di ruolo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in servizio alla data di scadenza della presentazione della domanda prevista dal presente bando, con contratto a tempo indeterminato, anche se comandati presso altra pubblica amministrazione o in posizione di fuori ruolo.
2. Non possono partecipare alla procedura di selezione i dipendenti:

a) che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano maturato una anzianità di servizio inferiore a due anni nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) che alla data del 31 dicembre 2022 abbiano beneficiato di progressione economica negli ultimi due anni nell'ambito della propria area di inquadramento;

c) che nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando siano stati destinatari di provvedimenti disciplinari superiori alla multa o - per le fattispecie previste dall'articolo 43, comma 3, lettera f) del Codice disciplinare - al rimprovero scritto, così come previsto dall'articolo 14, comma 2, lettera a), secondo capoverso del vigente CCNL 9 maggio 2022;

d) che nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando siano stati interessati da misure cautelari di sospensione dal servizio, a meno che il procedimento penale pendente non si sia concluso con l'assoluzione almeno in primo grado.

3. Ciascun candidato potrà partecipare esclusivamente alla procedura selettiva per l'attribuzione del differenziale stipendiale, nell'ambito dell'area di inquadramento e della famiglia professionale (già profilo professionale) di appartenenza.

4. I candidati per i quali sia intervenuto, successivamente alla data del 1° gennaio 2023, un cambio di profilo per inidoneità psico-fisica allo svolgimento delle mansioni, parteciperanno alla procedura relativa al profilo di ultimo inquadramento.

5. Tutti i candidati sono ammessi con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'Amministrazione può disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti.

Articolo 3
Presentazione delle domande: termini e modalità

1. La domanda di partecipazione dovrà essere compilata e inviata **esclusivamente** in via telematica, utilizzando la specifica applicazione informatica disponibile sui siti *Intranet* e *Internet* (www.lavoro.gov.it) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, oppure accedendo direttamente al link: https://progressioniminlavoro.it/, seguendo le relative istruzioni.

2. Il candidato, effettuata la registrazione, dovrà compilare *on-line* il modello di domanda, secondo le istruzioni che verranno fornite dal sistema. Alcune informazioni richieste sono obbligatorie: talune dovranno essere inserite direttamente dal candidato, altre risulteranno già acquisite dall'applicazione informatica e dovranno essere confermate o modificate, qualora risultassero errate secondo la valutazione del candidato stesso. Il sistema informatico non consentirà l'invio di domande prive di tali informazioni obbligatorie.

3. La domanda di partecipazione dovrà essere inviata *on-line* **entro le ore 23:59 del giorno 15 novembre 2023**. Dopo detto termine il sistema informatico si disattiverà automaticamente, non consentendo più la partecipazione alla procedura di selezione di cui al presente decreto.

   Per eventuali richieste di assistenza tecnica sarà attivo un help-desk al seguente indirizzo e-mail: assistenza@progressioniminlavoro.it, mentre per eventuali richieste sul bando, l'indirizzo di riferimento è il seguente: progressioni2023@lavoro.gov.it.
   La data di presentazione della domanda è certificata dal sistema informatico ed è indicata oltre che nella domanda stessa anche nella relativa ricevuta, che verrà inviata alla *e-mail* indicata dal candidato in fase di registrazione.

4. Eventuali correzioni e/o integrazioni della domanda potranno essere effettuate entro il termine di cui al precedente punto 3, esclusivamente mediante la compilazione e l'invio *on-line* di una nuova domanda di partecipazione, seguendo le modalità indicate dal sistema. Pertanto, ai fini della partecipazione alle procedure selettive di cui al presente bando, si terrà conto dell'ultima domanda inviata.

5. Dopo avere effettuato l'invio *on-line*, il candidato riceverà nella mail indicata sia la domanda di partecipazione che la ricevuta di presentazione.

Articolo 4
Criteri selettivi e relativi punteggi

1. L'attribuzione dei differenziali stipendiali avviene sulla base delle graduatorie redatte per ciascuna famiglia professionale (già profilo professionale) dell'area dei Funzionari (già area terza), al termine delle procedure selettive indette, con decorrenza dal 1° gennaio 2023 per il personale selezionato sulla base dei criteri stabiliti dall'articolo 14 del CCNL 9 maggio 2022, posseduti alla data di pubblicazione del presente bando.
2. I criteri selettivi applicati alle procedure per l'attribuzione del differenziale stipendiale, che determinano un punteggio massimo complessivo di 100 punti, sono:
   A. Media delle ultime tre valutazioni individuali annuali conseguite: **massimo 40 punti**;
   B. Esperienza professionale maturata: **massimo 40 punti**;
   C. Titoli di studio: **massimo 20 punti**.
3. A favore dei candidati che non abbiano conseguito progressioni economiche da più di 6 anni è attribuito un ulteriore punteggio in aggiunta al punteggio massimo conseguibile di cui al precedente comma 2: **massimo 1,80 punti**.
4. Ai fini della formazione delle graduatorie il punteggio complessivo è calcolato sommando i punteggi ottenuti dalla valutazione di ciascun criterio di cui al precedente comma 2 e – ove spettante - al precedente comma 3.

A. MEDIA DELLE ULTIME TRE VALUTAZIONI INDIVIDUALI ANNUALI CONSEGUITE (max 40 punti)

Tale criterio attiene all'esperienza professionale acquisita dal candidato, in relazione ai risultati conseguiti dal dipendente nell'ambito delle valutazioni della performance individuale.
Il punteggio massimo conseguibile di 40 punti è attribuito sulla base della media delle tre ultime valutazioni conseguite, anche non consecutivamente, dal candidato nell'ambito del decennio 2012-2022.
In altri termini, verranno prese in considerazione le tre valutazioni **più recenti** conseguite dal candidato, partendo dall'annualità 2022 e procedendo a ritroso, nell'ambito dell'arco temporale 2012-2022.
Nel prospetto che segue sono specificate le medie delle tre valutazioni conseguite ed i relativi punteggi.

MEDIA DELLE TRE VALUTAZIONI CONSEGUITE	PUNTI PER MEDIA
Dalla media del 6 alla media dell'8	40
Dalla media del 5,99 alla media dell'3	39
Dalla media del 2,99 alla media dell'1	38

Il punteggio di 38 punti - previsto per i candidati che hanno conseguito la media dal 2,99 alla media dell'1 – è attribuito, altresì, al candidato che non abbia conseguito tre valutazioni del Ministero del lavoro nell'ambito del decennio 2012-2022.

B. ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA (max 40 punti)

Il punteggio massimo conseguibile per l'esperienza professionale maturata è di complessivi 40 punti. Il punteggio da attribuire deriva dall'anzianità di servizio prestato nei ruoli nella Pubblica Amministrazione alla data del 31 dicembre 2022 ed è valutata tenendo conto di:

B.1 Anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nella fascia economica di appartenenza, secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009, ovvero – per il solo personale trasferito mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali – nei ruoli dell'amministrazione di provenienza nella fascia economica di appartenenza (max 35 punti):

B.1.1 punti 3 per ogni anno di servizio prestato per i primi cinque anni. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;

B.1.2 punti 2,50 per ciascun anno prestato negli ulteriori anni. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni.

B.2 Anzianità di servizio prestato nei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché nei ruoli dell'amministrazione di provenienza per il personale trasferito mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali, in fasce e/o aree inferiori (max 4 punti):

B.2.1 punti 0,50 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni;

B.3 Anzianità di ruolo in altra pubblica amministrazione (max 1 punto):

B.3.1 punti 0,20 per ogni anno. Le frazioni di anno sono valutate in dodicesimi, per frazione di mese superiore ai 15 giorni.

Ai fini del conteggio complessivo dell'ESPERIENZA PROFESSIONALE MATURATA, si procede alla somma dei punteggi conseguiti dal candidato sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nei precedenti paragrafi B.1, B.2 e B.3. Nel calcolo non vengono considerati i periodi di aspettativa e/o di fruizione di istituti analoghi per i quali non è prevista la decorrenza dell'anzianità di servizio.

C. TITOLI DI STUDIO (max 20 punti)

Il punteggio massimo conseguibile per il computo della valutazione dei titoli di studio è di complessivi 20 punti. Danno luogo a punteggio i titoli di studio aventi valore legale, rilasciati da scuole, istituti e università pubbliche e paritarie autorizzati e accreditati dai competenti Ministero dell'istruzione e del merito e Ministero dell'università e della ricerca. I titoli conseguiti all'estero devono essere stati dichiarati equipollenti dalla competente autorità italiana. Non sono valutabili titoli di studio diversi ed ulteriori rispetto a quelli espressamente indicati nei paragrafi successivi.

I titoli di studio valutabili devono essere posseduti alla data di pubblicazione del presente bando, e sono così individuati:

C.1 Titoli di studio (max 17 punti)

C.1.1 I diplomi di laurea (vecchio ordinamento/specialistica/magistrale);

C.1.2 Il diploma di laurea triennale;

C.1.3 Il diploma quinquennale di scuola secondaria di secondo grado;

C.1.4 Il diploma quadriennale di scuola secondaria di secondo grado;

C.1.5 Il diploma triennale rilasciato da istituto professionale.

Nel prospetto che segue sono specificati i titoli di studio valutabili con i relativi punteggi.

A favore del personale transitato nei ruoli mediante procedura di mobilità obbligatoria disposta da norme speciali, sarà valutato il titolo di studio posseduto dal candidato al momento della sottoscrizione del contratto di assunzione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Ai fini del calcolo, i punteggi attribuiti a ciascun titolo non sono cumulabili tra loro. Si tiene conto del titolo di studio con il punteggio più alto, qualora il candidato possieda più titoli tra quelli indicati nella seguente tabella.

TITOLI VALUTABILI	PUNTI
DL - Diploma di laurea vecchio ordinamento LM - Laurea magistrale LS - Laurea specialistica	17
L - Diploma di laurea triennale	15
Diploma quinquennale di scuola di secondo grado	13
Diploma quadriennale di scuola di secondo grado	11
Diploma triennale di istituto professionale	9

C.2 Ulteriori titoli di studio (max 3 punti)

Sono valutabili:

C.2.1 I titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area III secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009 (ulteriore rispetto al titolo indicato nel precedente paragrafo C.1);

C.2.2 Il diploma di laurea triennale - ulteriore rispetto a quello presupposto per il conseguimento della laurea specialistica eventualmente indicata nei *titoli di studio* di cui al paragrafo C.1 - previsto per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'area terza secondo il sistema di classificazione di cui al CCI 4 agosto 2009;

C.2.3 I titoli *post lauream* (dottorati di ricerca, abilitazioni professionali, diplomi di specializzazione, master) coerenti con l'attività del profilo, per il cui conseguimento è necessario il possesso di uno dei titoli accademici previsti per l'accesso dall'esterno ai profili professionali dell'ex area terza secondo il sistema di classificazione del personale vigente al momento dell'assunzione.

Nel prospetto che segue sono specificati i titoli di studio valutabili con i relativi punteggi. Ai fini del calcolo, verranno valutati i titoli di studio fino ad un punteggio massimo complessivo di 3 punti.

ULTERIORI TITOLI VALUTABILI	PUNTI
Dottorato di ricerca Diploma di specializzazione Master di II livello	3
DL - Diploma di laurea vecchio ordinamento LM - Laurea magistrale LS - Laurea specialistica	2
Abilitazioni professionali	2
L - Diploma di laurea triennale	1,40
Master di I livello	1

Ai fini del conteggio complessivo dei TITOLI DI STUDIO, si procede alla somma dei punteggi ottenuti dal candidato sulla base dell'applicazione dei criteri indicati nei precedenti paragrafi C.1 e C.2.

Articolo 5
Punteggio aggiuntivo

1. A favore dei candidati che non abbiano conseguito progressioni economiche nell'ambito della propria area di inquadramento da più di 6 anni è attribuito un ulteriore punteggio pari al 3% della somma dei punteggi conseguiti in applicazione dei criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere B (*Esperienza professionale maturata*) e C (*Titoli di studio*) del presente bando.

2. Il punteggio aggiuntivo massimo conseguibile è quindi pari a 1,80 punti e corrisponde al 3% della somma dei punteggi massimi conseguibili, in applicazione dei richiamati criteri di cui all'articolo 4, comma 2, lettere B (*Esperienza professionale maturata*) e C (*Titoli di studio*) del presente bando (max 40 + max 20 = max 60 $\rightarrow$ 3% = max 1,80 punti).

Articolo 6
Controllo delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione

1. L'Amministrazione effettuerà ai sensi della vigente normativa idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati. Qualora detti controlli dovessero accertare la falsità delle dichiarazioni rese in autocertificazione nella domanda di partecipazione, il candidato verrà con apposito provvedimento escluso dalla procedura selettiva, ai sensi dell'articolo 75 del DPR n. 445/2000, con annullamento del differenziale stipendiale, qualora attribuito, fermo restando le conseguenze penali, civili e disciplinari previste dalla legge.

Articolo 7
Formazione delle graduatorie

1. Sulla base di quanto dichiarato in domanda dai candidati verranno elaborate distinte graduatorie, per ciascuna famiglia professionale dell'area dei Funzionari, determinate dalla somma dei punteggi attribuiti secondo i criteri di cui all'articolo 4, comma 2 e, qualora applicabile, all'articolo 5 del presente bando.
2. Qualora nella formazione delle graduatorie si determini una parità di punteggio, l'attribuzione del differenziale stipendiale è riconosciuta in base ai sotto indicati criteri, applicati secondo il seguente ordine di priorità:
   a) maggiore esperienza professionale maturata (anzianità di servizio) nella fascia economica di appartenenza, di cui all'articolo 4, lettera B, paragrafo *B.1* del presente bando;
   b) maggior titolo di studio posseduto alla data di pubblicazione del presente bando di cui all'articolo 4, lettera C del presente bando;
   c) maggiore valore della media delle tre ultime valutazioni della performance individuale di cui all'articolo 4, lettera A del presente bando.
3. Le graduatorie sono approvate con provvedimento del Direttore generale *per le politiche del personale e l'innovazione organizzativa* e pubblicate nel Bollettino Ufficiale e sui siti Internet e Intranet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
4. L'Amministrazione nominerà con successivo provvedimento una Commissione per la valutazione delle domande presentate dai candidati, l'attribuzione dei punteggi e la formazione delle graduatorie.
5. Sulla base delle graduatorie, l'Amministrazione procederà all'attribuzione dei differenziali stipendiali ai vincitori, con decorrenza 1° gennaio 2023, nei limiti del contingente previsto dall'articolo 1 del presente bando.

Articolo 8
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai partecipanti alla procedura selettiva prevista dal presente bando saranno trattati esclusivamente per le finalità di gestione della procedura medesima, nel rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 9
Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si applicano, ove compatibili, le vigenti disposizioni normative e contrattuali in materia di procedure di selezione.
2. Il presente bando sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale e sui siti *Intranet* e *Internet* del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

IL DIRETTORE GENERALE
Grazia Strano*

**Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e s.m.i.*

Firmato digitalmente da
STRANO GRAZIA
C=IT
O=MINISTERO DEL LAVORO E
DELLE POLITICHE SOCIALI